



# **Comune di San Cesario di Lecce**

73016 - Provincia di Lecce

## **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE E LE FUNZIONI DEL CONSIGLIERE AGGIUNTO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 03.06.2013

	<b>INDICE</b>	<b>Pagina</b>
Art. 1 - Oggetto		3
Art. 2 – Funzioni del consigliere aggiunto		3
Art. 3 – Elezione		3
Art. 4 – Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza		3
Art. 5 – Assunzione della carica, surroga, rimozione e sospensione		4
Art. 6 – Presentazione delle candidature		4
Art. 7 – Esame delle candidature		4
Art. 8 – Ufficio elettorale		5
Art. 9 – Operazioni di scrutinio		5
Art.10 – Ricorsi		5
Art.11 – Adempimenti del Comune		5
Art.12 - Norma finale		5

## **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'elezione e le funzioni del consigliere aggiunto, eletto in rappresentanza della comunità dei cittadini stranieri extracomunitari residenti nel territorio comunale.

## **Art. 2 Funzioni del consigliere aggiunto**

1. Il Consigliere Aggiunto partecipa con voto consultivo e con pari dignità dei consiglieri eletti ai lavori del Consiglio comunale.
2. Il consigliere aggiunto è altresì convocato a partecipare - con voto consultivo - ai lavori delle Commissioni quando il Sindaco e/o i Presidenti di Commissione accertano che le questioni da trattare sono attinenti alle problematiche dei cittadini extracomunitari e/o lo ritengano opportuno.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni il consigliere aggiunto ha diritto:
  - di ottenere dagli uffici, previa autorizzazione dei responsabili dei rispettivi uffici, copie di atti ed informazioni utili ai fini dello svolgimento delle sue funzioni;
  - al gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale.

## **Art. 3 Elezione**

1. Ai sensi dello Statuto Comunale, il Consigliere Aggiunto viene eletto direttamente da e tra i cittadini stranieri extracomunitari presenti sul territorio comunale al momento della consultazione e che possiedano i seguenti requisiti:
  - possedere un regolare permesso di soggiorno;
  - essere residenti nel Comune di San Cesario di Lecce **alla data di indizione delle consultazioni;**
  - avere 18 anni il giorno delle consultazioni;
  - assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso.
2. La prima elezioni del Consigliere Aggiunto verrà indetta dal Sindaco entro **120 giorni** dalla esecutività del presente regolamento e, successivamente, si terrà entro **90 giorni** dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.
3. Il rappresentante dei cittadini stranieri viene eletto con preferenza unica su una lista di candidati in possesso dei requisiti ai sensi del precedente comma 1.
4. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza, pena la nullità del voto, mediante l'apposizione di una croce sul nome di uno dei candidati prestampati sulla scheda.
5. Risulterà eletto il candidato che ha avrà ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato più anziano di età.

## **Art. 4 Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza**

1. Non possono ricoprire l'ufficio di consigliere aggiunto coloro i quali si trovino in una delle condizioni ostative, ove compatibili, stabilite dalla legge o dallo statuto per la carica di consigliere comunale. L'ufficio di consigliere aggiunto è incompatibile con quello di consigliere aggiunto di altro Comune.
2. La sussistenza di causa di incompatibilità, originaria o sopravvenuta determina, ove non siano rimosse con le modalità ed entro i termini previsti per i consiglieri comunali, la decadenza dall'ufficio.
3. La decadenza, che può essere promossa d'ufficio o da chiunque ne abbia interesse, è deliberata, con le procedure previste per i casi di incompatibilità dei consiglieri comunali.

## **Art. 5**

### **Assunzione della carica, surroga, rimozione e sospensione**

1. Il consigliere aggiunto entra in carica al momento del positivo esame della condizione di eleggibilità da parte del consiglio comunale. Per l'esame delle condizioni di eleggibilità si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti per i consiglieri comunali.
2. Al consigliere aggiunto deceduto, dimissionario, sospeso subentra entro 10 giorni dalla vacanza il primo dei non eletti.
3. Il sindaco dispone la sospensione del consigliere aggiunto nei casi e con le stesse modalità, ove compatibili, stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali.

## **Art. 6**

### **Presentazione delle candidature**

1. La candidatura per la carica di Consigliere Aggiunto dovrà essere presentata al segretario comunale dal 30° al giorno 25° giorno antecedente la data della consultazione pena l'inammissibilità.
2. La candidatura dovrà essere corredata da un numero minimo di 20 ed un massimo di 40 firme da parte di cittadini extracomunitari residenti ed in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 3, comma 1, del presente regolamento. I candidati non possono sottoscrivere alcuna candidatura.
3. Alla presentazione di candidatura dovrà essere allegata la dichiarazione di accettazione del candidato autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario incaricato, unitamente alla autocertificazione di assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso.
4. Le firme dei presentatori - corredate dall'indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti del candidato ad assistere alle operazioni di sorteggio delle candidature e di nominare i rappresentanti del candidato - dovranno essere apposte su appositi moduli, predisposti dal Comune che attesterà la residenza dei presentatori nel Comune.
5. Ogni presentatore potrà sottoscrivere la candidatura di un solo candidato.
6. I presentatori che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione di candidatura in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco.
7. La firma dei presentatori deve essere autenticata da notaio, segretario comunale, altro impiegato comunale incaricato dal sindaco, sindaco o consigliere comunale.
8. Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 120° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.
9. Il segretario comunale o chi lo sostituisce deve rilasciare, per ogni candidatura depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata, che deve indicare, oltre al giorno ed all'ora della presentazione, l'elenco degli atti depositati.

## **Art. 7**

### **Esame delle candidature**

1. L'esame delle candidature è assegnata al segretario comunale o funzionario incaricato dallo stesso.
2. Le operazioni relative all'esame delle candidature dovranno essere completate entro il giorno successivo alla presentazione.
3. Avverso il provvedimento di esclusione della candidatura, il candidato escluso può proporre ricorso scritto entro i due giorni successivi alla commissione elettorale comunale che, a maggioranza, delibera - con provvedimento motivato- entro due giorni dalla notifica del ricorso.

**Art. 8**  
**Ufficio elettorale**

1. Per le operazioni elettorali è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente, da tre scrutatori e da un segretario. Per la regolarità delle operazioni deve essere garantita la contestuale presenza di almeno tre componenti l'ufficio elettorale.
2. I membri dell'ufficio elettorale sono nominati con decreto del sindaco, sentita la commissione consiliare di garanzia e controllo.
3. Ai componenti l'ufficio elettorale non è dovuto alcun compenso. Ai dipendenti comunali comandati a svolgere le funzioni di componenti dell'ufficio elettorale, spetta, oltre al recupero del turno festivo, il compenso per lavoro straordinario per le ore impiegate - fuori dall'orario di servizio - nelle operazioni di voto.

**Art.9**  
**Operazioni di scrutinio**

1. terminate le operazioni di voto e previo riscontro del numero dei votanti, ha inizio lo scrutinio delle schede.
2. Al termine di tutte le operazioni elettorali il Presidente dell'Ufficio elettorale invierà al Sindaco, che provvederà alla proclamazione, il verbale firmato da tutti i componenti del seggio con l'indicazione dei voti conseguiti da ciascun candidato.
3. Alle operazioni di voto possono assistere i candidati ed i consiglieri comunali.

**Art. 10**  
**Ricorsi**

1. Avverso la proclamazione e non oltre dieci giorni da essa, è possibile, limitatamente a motivi di irregolarità delle operazioni presentare ricorso scritto, alla Commissione consiliare di garanzia e controllo.

**Art. 11**  
**Adempimenti del Comune**

1. L'ufficio elettorale predisporrà, entro un mese dalla data di approvazione del presente regolamento, l'elenco dei cittadini stranieri ammessi al voto.
2. Ad ogni cittadino straniero extracomunitario residente nel territorio comunale avente diritto al voto alla data della consultazione verrà recapitato presso il proprio domicilio il certificato elettorale che dovrà essere esibito, unitamente ad un documento di riconoscimento valido, per l'esercizio del voto.
3. I candidati alla carica di consigliere aggiunto avranno a disposizione gli spazi per le affissioni e potranno organizzare comizi al pari di un qualsiasi candidato e con le stesse modalità di accesso e agevolazione.
4. Le spese relative alle elezioni del Consigliere Aggiunto, nonché quelle relative al gettone presenza, faranno carico al capitolo di bilancio relativo alle spese per il Consiglio Comunale.

**Art. 12**  
**Norma finale**

Il presente regolamento entra in vigore dopo 30 giorni successivi alla avvenuta pubblicazione all'albo pretorio.